

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 573}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MASTELLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(PODESTÀ)

—

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscaliz-
zazione degli oneri sociali

Presentato il 20 maggio 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Lo spirare del termine costituzionalmente previsto per la conversione da parte del Parlamento ed il permanere degli interessi ad essi sottesi, inducono alla reiterazione dei decreti-legge: 18 marzo 1994, n. 185, recante: « Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione »; 17 marzo 1994, n. 178, recante: « Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro » e 17 marzo 1994, n. 183, recante: « Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ».

La contestualità della reiterazione dei tre provvedimenti trae motivo dal rispetto del principio dell'economicità degli atti di decretazione d'urgenza ma più ancora dalla rilevanza che le rispettive disposizioni assumono in relazione alla proposizione degli interessi definiti tra le parti sociali in occasione dell'accordo con il Governo sul costo del lavoro del luglio del decorso anno.

In considerazione, poi, delle contingenti vicende istituzionali si è ritenuto opportuno procedere alla riproposizione del contenuto dei tre decreti, rispettivamente nel capo I (decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185), nel capo II (decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178) e nel capo III (decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183).

Pertanto la presente relazione costituisce la riproposizione dei contenuti delle rispettive relazioni a suo tempo poste a corredo dei tre decreti-legge citati.

Ciò premesso, con il capo I del presente provvedimento si è consentita la preordinazione di una serie di interventi che, nel quadro dell'opera di razionalizzazione delle politiche del lavoro, arricchiscono le

possibilità di accesso al sistema degli ammortizzatori sociali, rendendo al tempo stesso più lineare il congegno di utilizzo sia per il datore di lavoro che vi ricorre sia ai fini di una proficua fruibilità degli strumenti di sostegno al reddito in favore del lavoratore.

L'impianto normativo che si presenta all'approvazione del Parlamento si propone, dunque, in ossequio agli obiettivi enunciati, di assicurare, con innovazioni di carattere sia sostanziale sia procedurale, duttilità e celerità ai meccanismi che governano le modalità di attribuzione dei benefici, senza peraltro trascurare di conferire una più efficace incisività ai momenti di verifica e controllo dello stato di crisi. A ciò è connessa la ridefinizione delle competenze degli organismi amministrativi preposti alla programmazione e alla concessione degli interventi (in conformità con le disposizioni contenute nei provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria).

Coerentemente con la volontà di garantire ad una platea sempre più vasta di soggetti le misure sociali già previste dall'ordinamento vigente, il decreto-legge estende i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità a settori produttivi finora non interessati dai predetti interventi e, nel contempo, opera in direzione di un prolungamento dei benefici nei confronti degli attuali fruitori che, data la temporaneità delle misure all'uopo predisposte, avrebbero visto pregiudicato il sostegno economico da essi goduto in un momento in cui la grave crisi occupazionale non consentirebbe una rapida ed agevole ricollocazione.

Ne risulta un intervento normativo che soddisfa una duplice esigenza: per un verso, infatti, esso fornisce risposte imme-

diate alle più pressanti esigenze di garanzie salariali e, per altro verso, in una prospettiva evolutiva, il provvedimento riconsidera taluni aspetti della normativa previgente nell'intento di smussarne le rigidità, di superare obiettive difficoltà applicative e, in una linea di conseguenzialità, di allontanare il rischio di effetti distorsivi che l'esperienza operativa ha evidenziato.

L'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ed è diretto ad introdurre correttivi alla disciplina preesistente sia con riferimento alla fase concessoria del beneficio sia per ciò che attiene alla stessa configurazione dell'istituto. Quanto al primo aspetto (commi 1 e 2), in attesa dell'emanazione dei regolamenti diretti al riordino dell'apparato amministrativo di cui alla legge n. 537 del 1993 (« Interventi correttivi di finanza pubblica »), vengono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze già spettanti al CIPI in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, a seguito della soppressione del citato organo interministeriale ai sensi della medesima legge.

Al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) spettano le funzioni di programmazione finanziaria degli interventi di sostegno all'occupazione e la definizione, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei criteri di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Il raccordo tra le competenze dell'organo ministeriale e di quello deputato alla programmazione è assicurato dalla disposizione che fa carico al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di riferire semestralmente al CIPE sull'utilizzo dei finanziamenti approntati per gli ammortizzatori sociali. Ciò anche sulla scorta degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui alla legge n. 41 del 1986, che opererà, d'ora in poi, presso la predetta Amministrazione.

Il comma 3 attiene ai termini per la concessione del trattamento di integrazione salariale (40 giorni dalla richiesta) ed

alle procedure per l'attivazione delle consultazioni sindacali nei casi di contrazione e sospensione dell'attività produttiva, mentre il comma 4 regola la facoltà di proroga, attribuita ora al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Viene peraltro previsto, con disposizione di carattere fortemente innovativo, che tale proroga, oltre che nei casi di particolare complessità tecnica per l'azienda (come disposto dall'originaria disposizione della legge n. 223 del 1991), possa essere concessa allorché il programma comporti rilevanti conseguenze occupazionali in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.

Disposizione particolarmente significativa in funzione di assicurare una più adeguata tutela del reddito, è quella di cui al comma 5, che stabilisce l'elevazione dell'attuale importo massimo di integrazione salariale (fissato dalla legge n. 427 del 1980) per le retribuzioni che superano i 2.700.000 mensili, da sottoporre ad aggiornamento ISTAT annuale.

Allo scopo di favorire la fuoriuscita volontaria dal circuito lavorativo del personale dipendente da aziende in crisi, il comma 6 esonera i lavoratori che fruiscono del prepensionamento e dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità dal sistema delle cosiddette « finestre » sancito dal decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, successivamente modificato dalla citata legge n. 537 del 1993, in base al quale, a decorrere dal 1994, è previsto, nell'ottica di un'operazione di recupero finanziario in termini di cassa da parte dell'INPS, uno scaglionamento delle pensioni di anzianità nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno.

Infine, il comma 7 estende l'ambito di protezione della cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese di pulizia che svolgono la propria attività, in modo prevalente e continuativo, presso aziende appaltanti che versino in situazione di crisi; tale operazione trova un suo precedente nella legge n. 155 del 1981, che consentiva alle imprese appalta-

trici dei servizi di ristorazione l'utilizzazione dei « paracadute » sociali. Ai fini dell'accesso al beneficio, si richiede che la sospensione dal lavoro o la prestazione di attività lavorativa ad orario ridotto sia direttamente connessa alla riduzione dell'attività appaltata, a sua volta indotta dall'attuazione di programmi di crisi aziendale, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Le disposizioni relative all'istituto della mobilità sono contenute nell'articolo 2. Esse sono dirette a rimuovere gli effetti distorsivi che la vigente disciplina sull'assunzione di lavoratori in mobilità è suscettibile di generare, ad aumentare, per i predetti lavoratori, l'interesse al proprio reinserimento, a rendere più elastiche le norme relative alla incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a sostegno del reddito.

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 mirano ad evitare ogni possibilità di comportamenti collusivi quanto al reimpiego dei lavoratori collocati in mobilità, escludendo dalle varie misure agevolative previste per l'assunzione di lavoratori collocati in mobilità (riduzioni sulle aliquote previdenziali e versamenti di contributi) le imprese che facciano parte dello stesso settore di attività dell'impresa che, nei sei mesi precedenti, ha operato il collocamento in mobilità e che, al momento del licenziamento, si presenti in collegamento funzionale con l'impresa destinata ad assumere.

I commi 3 e 4 rendono più rigide le norme che disciplinano la decadenza dall'iscrizione nelle liste di mobilità (individuando un'ulteriore causa di decadenza nella ingiustificata mancata risposta alla convocazione da parte dei servizi competenti e fissando un termine di 15 giorni per la dichiarazione di cancellazione dalle liste), in tal modo delineando una disciplina omogenea a quella contenuta nel decreto-legge in fase di conversione concernente l'avvio dei lavoratori in mobilità a lavori socialmente utili.

Una norma con carattere di specialità è quella recata dal comma 5, che corregge la valenza generale del principio di incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trat-

tamenti a sostegno del reddito, sancito dall'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: si prevede infatti, per il lavoratore titolare di assegno o pensione di invalidità che sia collocato in mobilità, la facoltà di optare per tali trattamenti o per l'indennità di mobilità, in base alle proprie considerazioni di convenienza economica.

Infine il comma 6 impedisce che il lavoratore in mobilità possa trarre pregiudizio da una assunzione da parte di un'impresa cui segua il licenziamento prima che siano decorsi i 12 mesi di prestazione lavorativa utili ai fini del collocamento nella predetta lista.

L'articolo 3 reca la disciplina che governa i trattamenti di disoccupazione. In ossequio agli impegni assunti con la firma del protocollo d'intesa del luglio scorso e in linea di continuità con quanto già disposto dal decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, l'attuale importo del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato dal 25 al 27 per cento, rispettivamente, per il primo e per il secondo semestre del 1994 e per esso trova applicazione la disciplina sull'importo massimo del trattamento di integrazione salariale straordinaria (commi 1 e 2).

Di notevole rilevanza sono poi le norme recate dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, concernenti l'applicazione al settore dell'edilizia di misure di garanzie salariali (attribuzione dell'indennità di disoccupazione speciale in particolari casi e accesso alla mobilità lunga) idonee a fronteggiare il grave problema delle eccedenze che il settore registra per effetto della nota crisi che lo ha investito.

Alcune disposizioni in materia di contratti di solidarietà sono contenute nell'articolo 4. Di particolare valenza è il comma 1, diretto a potenziare le possibilità di accesso al beneficio, poiché amplia, da un punto di vista oggettivo, il campo di applicazione dell'istituto, consentendo, con la rimozione del divieto sancito dalla legge n. 223 del 1991, l'utilizzabilità del medesimo in affiancamento alla cassa integra-

zione guadagni nell'ambito della stessa unità produttiva. Per un approccio operativo pratico e rispondente alla nuova realtà, è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di disciplinare le condizioni e le modalità della predetta possibilità.

Il comma 2 appone invece un correttivo alla disposizione già inserita nel citato decreto-legge n. 148 del 1993 e relativa all'accesso ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, assegnando alle imprese un più autonomo spazio di intervento quanto all'ammontare della prestazione, posta a carico dei fondi bilaterali previsti dai contratti collettivi, che le imprese medesime devono corrispondere ai lavoratori per poter beneficiare dell'istituto.

L'articolo 5 prevede misure di carattere transitorio nella gestione delle eccedenze occupazionali, di particolare rilevanza nell'attuale momento di crisi.

La disposizione di cui al comma 1 è diretta a garantire margini di più ampio respiro nella fruizione del trattamento di integrazione salariale ordinaria, in quanto sottrae dal computo dei periodi massimi di utilizzo dell'istituto le riduzioni di orario che, rapportate ad un periodo di riferimento settimanale, siano inferiori al 10 per cento del normale orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva.

Con una norma di carattere temporaneo viene poi prevista, fino al 31 dicembre 1995, la possibilità di accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, finora destinatarie esclusivamente dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Si è inteso qui ampliare l'ambito di applicazione della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 (articolo 7, comma 6), che concedeva, nelle aree depresse individuate dalla Comunità europea, la cassa integrazione guadagni ordinaria alle imprese che impie-

gano da 5 a 15 dipendenti (per un periodo non superiore a 24 mesi), fino a quel momento prive di protezione sociale. La ragione giustificativa del correttivo così delineato deve rinvenirsi nella opportunità di rendere più agevole il ricorso al beneficio di integrazione salariale per le imprese di media dimensione che incontrano difficoltà operative nell'elaborazione dei programmi connessi alla concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il comma 3 estende, fino al 31 dicembre 1995, il trattamento di mobilità alle aziende commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo e alle imprese di spedizione e trasporto, a condizione che occupino più di 50 dipendenti, nonché alle imprese di vigilanza, settori, questi, che già fruivano della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del citato decreto-legge n. 148 del 1993.

I commi da 4 a 7 disciplinano la cosiddetta « mobilità lunga » (accompagnamento del lavoratore in mobilità alla pensione). Oltre alla proroga dei termini originariamente previsti dalla legge n. 223 del 1991, ora fissati al 31 dicembre 1994, si è provveduto ad estendere il beneficio, con la medesima scadenza, all'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, settori che, negli ultimi tempi, hanno risentito più pesantemente della negativa congiuntura economica. L'incentivazione dell'attività imprenditoriale autonoma e il ricorso alla mobilità lunga operano, con effetto di trascinamento, anche in favore di lavoratori occupati in unità produttive non protette dagli strumenti di sostegno al reddito ma che appartengono a raggruppamenti industriali con più di 500 dipendenti dei quali almeno un terzo presta la propria attività lavorativa in aree geografiche beneficiarie delle misure approntate dalla legge n. 223 del 1991.

Infine, per rendere più immediata la tutela del lavoratore prossimo alla pensione e collocato in mobilità, si dispone, a tali fini, il rinvio alla normativa relativa alla pensione di vecchiaia vigente al 31 dicembre 1992, ovvero anteriore alla riforma in materia di trattamenti pensionistici.

Viene poi concesso (comma 8) un prolungamento del programma per crisi aziendale, da 12 a 24 mesi, per le unità produttive situate nelle aree di crisi individuate dalla Comunità europea e coinvolte in accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto. La novità sostanziale della disposizione si configura, peraltro, nel congegno in base al quale l'eventuale licenziamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria prima del termine di scadenza del programma comporta il proporzionale prolungamento del trattamento di mobilità per un periodo pari a quello che intercorre tra la risoluzione del rapporto di lavoro ed il termine prefissato dal programma; ciò in funzione di una più efficace tutela del lavoratore, in ragione della quale sono previste misure di disincentivazione alla fuoriuscita del lavoratore prima dell'esaurimento delle forme di protezione.

I commi 10, 11 e 12 intervengono sul sistema delle proroghe di trattamenti di integrazione salariale già oggetto di disposizioni di legge, chiarendone e razionalizzandone i contenuti, per un verso riaffermando il principio della incompatibilità tra il trattamento di mobilità lunga e gli interventi di proroga di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti dal decreto-legge n. 478 del 1993, convertito dalla legge n. 56 del 1994, e, per altro verso, concedendo speciali deroghe ai limiti temporali di godimento dell'intervento di cassa integrazione straordinaria. Il comma 14 introduce una disposizione che consente di assicurare un periodo di sei mesi di fruizione dell'indennità di mobilità per i lavoratori GEPI, INSAR e INDESIT, altrimenti privi di trattamenti di sostegno al reddito per effetto di disposizioni che in passato hanno prolungato il trattamento di integrazione salariale con pari riduzione del periodo di godimento dell'indennità di mobilità.

I successivi commi 15, 16 e 17 contemplano ulteriori misure in favore della GEPI e dei lavoratori da essa dipendenti nonché per i soggetti fruitori del trattamento di disoccupazione speciale; in particolare per questi ultimi è prevista una proroga di quattro mesi del trattamento. Il comma 18

interviene nei casi di prossima scadenza della cosiddetta mobilità ordinaria per sovvenire in favore dei soggetti appartenenti ad aree colpite da gravi crisi occupazionali, quali quelle del Mezzogiorno, dando luogo ad una proroga di quattro mesi del trattamento.

Infine il comma 19, aggiunto nella presente sede di reiterazione del provvedimento, introduce una disposizione volta a prorogare di quattro mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori già dipendenti delle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori e per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto e assunti dall'INSAR in base a deliberazione adottata dal CIPI ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 393 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1992, come novellato dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

Gli articoli 6 e 7 delineano misure sperimentali rispettivamente in materia di promozione dell'occupazione e di flessibilità della durata del lavoro, intese a promuovere interventi innovativi di cui verificare l'efficacia al fine di poter progettare incisive organiche metodologie nella medesima materia. Con l'articolo 6 la valorizzazione dello strumento consensuale per la risoluzione delle problematiche occupazionali aziendali è attuata attraverso il riconoscimento di agevolazioni contributive il cui accesso è condizionato ad accordi che contemplino la difesa e, auspicabilmente, l'incremento dei livelli occupazionali. In attesa di un intervento articolato ed organico in materia di orario di lavoro con particolare riguardo alle possibilità occupazionali che la ridefinizione della stessa possa comportare, l'articolo 7 prevede poi particolari misure agevolative per le imprese e per i medesimi lavoratori interessati al fine di incentivare il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale come strumento sia di creazione di nuova occupazione, sia di gestione delle eccedenze di personale attraverso la trasformazione in tale tipo di contratto di quelli a tempo pieno. Sempre in tale ottica promozionale

dell'occupazione, il medesimo articolo contempla altresì benefici in caso di contratti di solidarietà cosiddetta « esterna » che contemplino una durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a 4 mesi. Il carattere sperimentale delle misure così previste dagli articoli 6 e 7 e le limitate risorse finanziarie disponibili hanno tuttavia indotto a prevedere la concedibilità dei benefici nei limiti di appositi stanziamenti.

Con gli articoli 8 e 9 sono affrontati i gravi problemi occupazionali che hanno investito il settore siderurgico e del trasporto aereo per effetto, rispettivamente, di processi di contenimento della produzione nell'ambito del quadro di compatibilità delineato a livello comunitario e di pesante ridimensionamento delle prospettive di sviluppo del traffico aereo. Per consentire una gestione non traumatica dei conseguenti esuberi occupazionali si è dunque previsto un piano di prepensionamenti nei limiti di 15.500 unità per il settore siderurgico, pubblico e privato, e di 800 unità per il gruppo Alitalia. Per quest'ultimo è altresì prevista l'applicazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, delle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali già in essere per il settore armatoriale.

Analogamente, l'articolo 10 introduce un piano di prepensionamento in cui sono coinvolte 8.500 unità dipendenti da imprese di grandi dimensioni i cui risvolti occupazionali incidono sull'assetto economico e sociale del Paese. I requisiti di accesso sono allineati a quelli utili per la fruizione della mobilità lunga e l'accredito figurativo è strutturato sul margine dei cinque anni.

L'articolo 11 costituisce anch'esso significativo momento di attuazione dell'accordo del luglio 1993 sul costo del lavoro, che ha dato giusto rilievo alla importante funzione che ricerca e innovazione tecnologica svolgono e ancor più possono svolgere per assicurare capacità competitiva dinamica all'industria italiana con evidenti benefici effetti occupazionali. A tal fine, l'articolo delinea iniziative intese a formare ricercatori e tecnici specializzati e al recupero di competitività di strutture di ri-

cerca industriale finanziate con risorse aggiuntive di almeno 50 miliardi annui.

L'articolo 12 dispone le norme transitorie e finali necessarie, in particolare, a consentire l'operatività degli interventi di integrazione salariale in attesa che si definisca il nuovo assetto amministrativo procedimentale (commi 1 e 2). L'articolo contempla altresì disposizioni in materia di finanziamento (comma 4) ovvero di rifinanziamento (comma 5), di interventi previsti da normative vigenti, norme di contabilità relative alla rateizzazione dei contributi a carico del fondo per l'occupazione di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993 (comma 5), abbattimento dei limiti soggettivi di intervento imposti alla RIBS dalla medesima legge per il finanziamento di iniziative a sostegno dell'occupazione nel settore agricolo, infine slittamento dei termini di iscrizione all'albo nazionale (istituito dalla legge n. 59 del 1992) per le società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

Il comma 8 prevede infine l'elevazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare, in ragione di ventimila lire per ogni figlio, ad esclusione del primo, per i nuclei familiari composti da due o più figli.

Attraverso il capo II, si è agito nella direzione di ridurre — o quanto meno di attenuare — il fenomeno della disoccupazione su entrambi i versanti che ne risultano maggiormente colpiti, cercando di favorire contestualmente sia l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani privi di occupazione e di formazione professionale adeguata, sia il reingresso delle fasce di lavoratori espulsi dal ciclo economico a seguito della grave situazione di crisi verificatasi nell'ultimo periodo.

Con le disposizioni concernenti i « lavori socialmente utili » (articolo 14) si è provveduto a definire in modo più puntuale ed organico la materia ed il procedimento amministrativo relativo alla realizzazione dei progetti finora regolati da disposizioni eterogenee. In particolare, l'intervento persegue l'obiettivo di valorizzare l'istituto già noto al nostro ordinamento, ed idoneo a realizzare, con una spesa con-

tenuta per la pubblica amministrazione, immediati vantaggi consistenti nel soddisfacimento di esigenze di pubblico interesse, nella riqualificazione del personale in essi impegnato e nell'apprestamento di integrazioni al reddito o di erogazioni sia pure limitate. Per impedire un uso improprio dell'istituto si è proceduto ad una definizione, in più commi, degli obiettivi, dell'ambito di applicazione, dei tempi e modi di utilizzazione dell'istituto stesso.

L'impianto normativo così delineato può effettivamente consentire una ulteriore occasione di occupazione e di contatto con il mondo del lavoro in favore di soggetti non facilmente ricollocabili nel breve termine, quali i lavoratori aventi una certa anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o quelli sospesi con diritto di trattamento straordinario di integrazione salariale.

I soggetti promotori possono essere esclusivamente enti pubblici nonché società a prevalente partecipazione pubblica o altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di lavori socialmente utili (progetti che possono prevedere come parte integrante specifici periodi di formazione) non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro né comporta la cancellazione dalle liste di mobilità e dalle liste di collocamento. I lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria utilizzati in tali progetti godranno di un'integrazione delle relative indennità percepite per i suddetti titoli; agli altri lavoratori interessati dal provvedimento sarà invece corrisposta una indennità pari a lire 7.500 orarie, con la precisazione che l'impiego non potrà superare le 80 ore mensili per un massimo di dodici mesi.

Sono inoltre previste specifiche forme sanzionatorie in caso di rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore ad essere utilizzato nell'attività socialmente utile, limitatamente al preventivato periodo di utilizzo.

Nel presente decreto-legge sono state riproposte alcune modifiche miranti ad armonizzare l'assetto complessivo dei lavori socialmente utili. In particolare al comma 1, da un lato, è stata sottolineata la necessità che l'eccedenza di personale venga posta in stretta connessione con i programmi dei lavori socialmente utili, altrimenti preclusi nelle ipotesi di fabbisogno di personale per i programmi superiori alle eccedenze in essere presso gli enti promotori.

Nel comma 2 si è introdotta una norma volta a stabilire un'intesa tra le pubbliche amministrazioni o gli enti interessati con le sezioni circoscrizionali per l'impiego in relazione all'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili.

Da ultimo, si è provveduto a chiarire la disciplina transitoria (comma 12) in relazione ai progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del decreto.

Per il finanziamento dei progetti — posto a carico delle amministrazioni interessate nei limiti delle rispettive risorse e/o, per gli anni 1994 e 1995, delle disponibilità che saranno a ciò preordinate nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 — si terrà conto degli squilibri esistenti a livello locale, avvalendosi della consulenza di un apposito nucleo di valutazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tale nucleo avrà, tra l'altro, il compito di valutare i progetti nazionali e interregionali.

Con l'articolo 15 si è poi prevista la possibilità di realizzare, per il biennio 1994-1995, nelle aree « svantaggiate » individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, « piani mirati all'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione » iscritti nelle liste di collocamento. Tali piani sono attuati attraverso progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili unitamente alla partecipazione ad iniziative formative volte ad un incremento di qualificazione professionale, nonché progetti che prevedono periodi di formazione

e lo svolgimento di esperienze lavorative per figure professionalmente qualificate. Questi ultimi progetti sono peraltro realizzabili ove previsti da accordi tra organizzazioni sindacali e associazioni datoriali o ordini professionali e svolti sulla base di convenzioni stipulate con dette associazioni o ordini dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Anche in questa sede si è specificato che la partecipazione al progetto non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e si sono stabiliti limiti nell'utilizzo temporale dello stesso soggetto in modo da evitare l'uso distorto dell'istituto. Quanto al trattamento economico da erogarsi in favore delle persone in tal senso impegnate, esso è previsto nella misura di lire 7.500 orarie, anche in questo caso con la precisazione che l'impiego non potrà superare le 80 ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi.

Quanto al finanziamento dei piani di cui al detto articolo 15 si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

Il presente provvedimento ridefinisce, poi, la disciplina del contratto di formazione e lavoro (articolo 16) allo scopo di riqualificare l'istituto e di differenziare la strumentazione relativamente a specifiche finalità, in particolari termini di rispondenza alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro e di responsabilizzazione delle imprese in tema di formazione professionale.

In particolare, è stata prevista l'estensione della possibilità di utilizzo dell'istituto sia attraverso l'elevazione a 32 anni dell'età massima del giovane con cui può essere stipulato il contratto di formazione e lavoro, sia mediante l'ampliamento delle realtà produttive e datoriali fino ad oggi escluse dall'accesso allo strumento, sia infine con l'articolazione dell'istituto in varie tipologie per corrispondere alle diverse esigenze formative e lavorative.

A tal fine, è stata prevista una prima tipologia contrattuale intesa all'acquisi-

zione di professionalità intermedie ed elevate (per una durata massima di 24 mesi e con un periodo di formazione minimo pari a 80 e 130 ore rispettivamente), ed una seconda più direttamente riconducibile ad un inserimento professionale del lavoratore nel contesto organizzativo e produttivo (per una durata massima di 12 mesi e con un periodo di formazione minimo non inferiore a 20 ore).

Ferme restando le attuali agevolazioni contributive per i datori di lavoro (subordinate, però, per la seconda tipologia, alla conversione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), si è cercato di rendere nel complesso maggiormente flessibile l'impianto giuridico del contratto di formazione e lavoro, prevedendo una procedura semplificata nell'accesso all'istituto per i progetti conformi a parametri da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, progetti per i quali non è difatti richiesta la preventiva approvazione amministrativa.

Tra le altre disposizioni vanno ricordare: l'elevazione (dal 50 al 60 per cento) della misura dei lavoratori da trattarsi in servizio da parte dei datori di lavoro che intendono usufruire nuovamente della facoltà di assunzione mediante il contratto di formazione e lavoro; la possibilità, allo scopo di garantire la più ampia utilizzazione dell'istituto, che, nella fase esecutiva del progetto, i giovani possano svolgere l'attività oggetto del contratto in posizione di comando presso diverse imprese; la previsione di apposite certificazioni degli esiti formativi per la prima tipologia, e, per la seconda, di un attestato da parte del datore di lavoro sull'esperienza svolta.

In relazione alla previsione di cui al comma 12, relativa all'esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e da contratti collettivi per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, si è intervenuti nel senso di mantenere detta esclusione in correlazione a norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario, ma con una previsione che ne disciplina la graduale entrata a regime.

In merito al comma 13 si segnala da ultimo che, aderendo a quanto proposto dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, è stata introdotta una norma che impone il rispetto dei principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, divergendo dall'emendamento parlamentare solo con la sostituzione dell'espressione « approvazione ed esecuzione » con quella più corretta di « predisposizione ».

Sono state infine previste disposizioni transitorie in relazione agli articoli 14 e 16 (lavori socialmente utili e contratti di formazione e lavoro), tenuto conto delle situazioni in essere ed in attesa del completamento del nuovo assetto normativo e, quindi, della possibilità del suo pieno operare.

In relazione alla copertura finanziaria è stata introdotta con l'articolo 17, una norma aggiuntiva resasi opportuna per la necessità di rifinanziare il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tale rifinanziamento si provvede per l'anno in corso a carico della gestione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Infine il capo III delinea due forme di intervento per la determinazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

Di esse, quella recata al comma 1 dell'articolo 18 ha per oggetto la progressiva eliminazione di contributi che, afferendo a un servizio, quale quello dell'assistenza sanitaria — servizio come è noto espletato nei confronti del cittadino in quanto tale — gravano sul mondo del lavoro. Oneri contributivi, quindi, che sono da definire come impropri e che progressivamente vanno sottratti da una concezione contributiva meramente mutualistica secondo un processo di graduale eliminazione già in corso all'epoca della riforma sanitaria.

In linea con l'accennata eliminazione dei predetti oneri la disposizione introdotta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge rende strutturale, con effetto dal 1° gennaio 1994, la fiscalizzazione per le imprese che, per effetto dell'ultimo de-

creto in materia — il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993 n. 151 — avevano visto riconosciuta la fiscalizzazione fino a tutto il 31 dicembre del 1993. Restano inalterate le misure percentuali del beneficio, in considerazione delle risorse all'uopo disposte dalla legge finanziaria per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 538).

La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 18 intende risolvere il delicato problema delle aziende operanti nella provincia di Gorizia, collegato ad una erronea interpretazione delle disposizioni recate all'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, assunta dalla generalità delle imprese, che aveva indotto ad una autoliquidazione contributiva in misura ridotta rispetto a quella determinata dall'INPS e poi definita con l'interpretazione autentica di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La predetta linea interpretativa porta come conseguenza non solo la riliquidazione degli importi contributivi ma anche l'applicazione delle rilevanti conseguenze di carattere sanzionatorio nei confronti di imprese operanti in un'area particolarmente svantaggiata perché di confine. Per porre rimedio alle insopprimibili esigenze di carattere economico delle predette imprese, sovviene la disposizione qui in esame che definisce la correttezza dei pagamenti dei contributi in relazione ai versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della ricordata norma interpretativa.

Per quanto riguarda gli sgravi contributivi (articolo 19) è da premettere che la legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione del decreto legge 19 novembre 1993, n. 465 — che, da ultimo, per effetto di una serie di reiterazioni, ha definito misure ed ambiti di applicazione del beneficio al periodo dal giugno a tutto il novembre 1993 — ha previsto la delegificazione della materia deferendo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il compito di

definire l'intervento a decorrere dal 1° gennaio 1994 ed in funzione degli indirizzi comunitari e delle disponibilità di bilancio.

Era dunque necessario, in questa fase iniziale e di avvio della nuova modalità di intervento in via amministrativa e per evitare soluzioni di continuità al beneficio, definire *ex lege* il perdurare dell'intervento limitatamente al periodo di paga afferente all'ultimo mese del 1993 (retribuzione del mese di dicembre e tredicesima mensilità) per il quale l'obbligo contributivo viene in scadenza con il 20 gennaio dell'anno in corso. Per tale mese vengono confermate le misure avutesi nel corso della seconda parte del 1993 (sgravio generale 6 per cento).

L'occasione è valsa anche per definire in via immediata lo sgravio fino a tutto il giugno dell'anno in corso, con ciò consentendo di espletare la complessa procedura relativa all'adozione del decreto di cui all'articolo 2 della legge n. 21 del 1994 di cui dianzi si è detto,

altrimenti costretta in ambiti temporali troppo limitati.

Va infatti rammentato che diversamente operando il decreto avrebbe dovuto definire, entro il 20 febbraio 1994, le misure in correlazione alla decorrenza degli obblighi contributivi inerenti al periodo di paga del gennaio 1994 (20 febbraio 1994).

Per altro verso, la disposizione costituisce immediata informazione sulle misure che opereranno fino a tutto il giugno del 1994, dando conto, almeno per l'immediato (arco semestrale), della necessaria esigenza di programmazione degli operatori economici.

In linea con gli indirizzi della Comunità europea, che sollecita fortemente la riduzione del differenziale contributivo tra le aree del Centro-Nord e quelle del Sud, per conformare le tipologie di intervento previste dal presente provvedimento alla normativa comunitaria, la misura dello sgravio generale è stata ridotta dai 6 punti percentuali operanti nel secondo semestre del 1993 a 5 punti percentuali.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

CAPO I.

(Norme in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità, trattamenti di disoccupazione, contratti di solidarietà e gestione delle eccedenze occupazionali).

Articolo 1, comma 4 (proroga dei programmi di riorganizzazione, di ristrutturazione e di conversione aziendale). — La disposizione è diretta ad introdurre un'ulteriore tipologia di proroga dell'intervento di integrazione salariale.

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Interventi per CIGS previsti per l'anno 1994	lire 1.775 mld
Onere per copertura figurativa prevista per l'anno 1994	lire 825 mld
Ipotesi di incremento della spesa riferibile alla nuova tipologia di intervento	+ 2 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.	

1994	1995	1996
(in miliardi di lire)		
52	54	55

Articolo 1, comma 5 — (elevazione « tetto » trattamento CIGS e mobilità). — La disposizione è diretta ad elevare il « tetto » massimo dei trattamenti CIGS e mobilità in presenza di una retribuzione di riferimento non inferiore a lire 32,4 milioni annui.

Il relativo onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Percentuale dei soggetti beneficiari di trattamento CIGS e di indennità di mobilità con retribuzioni superiori a lire 32,5 milioni	25 per cento
Attuale « tetto » mensile	lire 1.250.000
Nuovo « tetto » mensile	lire 1.500.000
Spesa per interventi CIGS prevista per l'anno 1994, ivi compresa quella derivante dal presente provvedimento	lire 1.900 mld

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Spesa per indennità di mobilità per l'anno 1994,
ivi compresa quella derivante dal presente
provvedimento lire 2.400 mld

Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.

1994	1995	1996
	(in miliardi di lire)	
215	218	221

Articolo 1, comma 6 (deroga alla decorrenza prestabilita per le pensioni di anzianità - cosiddette « finestre »). — La disposizione è diretta a confermare il principio della deroga alla decorrenza prestabilita per le pensioni di anzianità in favore dei soggetti destinatari di programmi di prepensionamento, di CIGS e di mobilità.

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Economie previste per l'introduzione delle « finestre »	lire 1.200 mld annui
Ipotesi di accesso alla deroga	4 per cento
Incidenza del settore industria sul totale delle pensioni di anzianità	70 per cento

Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.

1994	1995	1996
	(in miliardi di lire)	
34	35	36

Articolo 1, comma 7 (estensione del trattamento di integrazione salariale alle imprese di pulizia). — La disposizione è diretta ad estendere la disciplina del trattamento di integrazione salariale alle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle aziende beneficiarie del trattamento di integrazione salariale medesimo.

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Soggetti interessati	n. 2.000
Percentuale annua accesso al beneficio	5 per cento
Retribuzione annua media individuale	25.000.000
Contribuzione CIGS	0,9 per cento

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Trattamento mensile CIGS	1.175.000
Copertura figurativa mensile	675.000

1994	1995	1996
	(in miliardi di lire)	
1,8	1,8	1,8

Articolo 2, comma 6 (licenziamento lavoratori assunti dalle liste di mobilità). — La norma è diretta a salvaguardare il trattamento previdenziale spettante, in via residuale, ai soggetti assunti dalle liste di mobilità (per i quali l'ordinamento prevede a favore dei datori di lavoro sgravi contributivi e benefici pari al 50 per cento del trattamento di mobilità dovuto), ove intervenga un licenziamento prima della scadenza del periodo di mobilità medesimo.

In proposito, va, prioritariamente, considerato, con riferimento ad un soggetto medio (18 mesi di trattamento di mobilità), che in caso di assunzione dalle liste di mobilità il relativo complessivo onere a carico della finanza pubblica è sostanzialmente corrispondente a quello che sarebbe derivato dal trattamento di mobilità.

In presenza, quindi, del predetto licenziamento e della proposta di riattribuzione al lavoratore del trattamento spettante in via residuale, consegue per la finanza pubblica un effetto di onerosità stimabile mediamente, in termini di costo differenziale tra le due fattispecie, in circa un mese di trattamento.

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Ipotesi soggetti interessati dalle assunzioni (pari al 15 per cento dei soggetti-anno in mobilità)	n. 22.500
Ipotesi soggetti licenziati anticipatamente (10 per cento)	n. 2.250
Importo mensile trattamento mobilità, comprensivo degli oneri figurativi (successivo al dodicesimo mese)	lire 1.720.000
Periodo medio di trattamento	1 mese

1994	1995	1996
	(in miliardi di lire)	
4	4	4

Articolo 3, comma 1 (elevazione del trattamento di disoccupazione ordinaria). — La disposizione è diretta ad elevare dal 20 al 27 per cento fino al 30 giugno 1994 e al 30 per cento fino al 31 dicembre

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1994, la percentuale di commisurazione alla retribuzione, ai fini della determinazione dell'importo del trattamento di disoccupazione ordinaria.

Il conseguente onere, limitato all'anno 1994, è quantificato sulla base dei seguenti parametri:

Costo trattamento medio annuo per ogni punto percentuale	lire 63 mld
Percentuale media aggiuntiva	8,5 punti
Onere complessivo	lire 536 mld

Articolo 3, comma 3 (prolungamento automatico del trattamento di disoccupazione speciale per gli edili). — La disposizione è diretta a prolungare il trattamento di disoccupazione speciale per gli edili già fruitori del trattamento CIGS.

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Soggetti annui fruitori di trattamento CIGS	n. 10.000
Ipotesi di soggetti che passano dalla CIGS alla disoccupazione speciale	50 per cento
Periodo medio aggiuntivo beneficio rispetto alla vigente normativa (tre mesi)	19,5 mesi
Trattamento mensile (tetto) 1994	lire 1.070.000
Copertura figurativa mensile media 1994	lire 720.000

Accesso al beneficio da parte di ogni generazione: dal 15 maggio di ogni anno.

Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.

1994	1995	1996
	(in miliardi di lire)	
67	178	181

Articolo 3, comma 4 (estensione del trattamento di mobilità ai lavoratori edili beneficiari di trattamento speciale di disoccupazione «lunga»). — La disposizione è diretta ad estendere l'accesso al trattamento di mobilità lunga ai lavoratori edili che siano licenziati

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

successivamente alla data di entrata in vigore della norma medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Ipotesi soggetti interessati.....	n. 1.000
di cui:	
a) con requisito minimo di 28 anni di contribuzione (mediamente 30 anni)	n. 500
b) con requisito minimo di 55 anni di età (mediamente 57 anni)	n. 500
Periodo mobilità:	
soggetti <i>sub-a)</i>	5 anni
soggetti <i>sub-b)</i>	3 anni
Periodo pensionamento anticipato di vecchiaia (soggetti <i>sub-b)</i>	5 anni
Importo medio pensione annua (soggetti <i>sub-b)</i> con anzianità contributiva 30 anni, ivi compreso abbuono	lire 18.000.000
Importo mensile trattamento mobilità:	
1° anno	lire 1.175.000
dal 2° anno	lire 1.000.000
Contribuzione figurativa mensile	lire 720.000

Accesso al beneficio: dal 1° luglio 1994.

Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.

1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
(in miliardi di lire)								
11	23	22	21	20	15	16	17	8

Articolo 4, comma 1 (contratti di solidarietà e crisi aziendale). – La disposizione è diretta a sopprimere l'incompatibilità tra l'accesso ai contratti di solidarietà e quello al trattamento CIGS per crisi aziendale.

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Interventi per CIGS previsti per l'anno 1994	lire 1.775 mld
--	----------------

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Onere per copertura figurativa presunta per l'anno 1994	lire 825 mld
Ipotesi di maggiore accesso alla CIGS	+ 2 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.	

1994	1995	1996
	(in miliardi di lire)	
52	54	55

Articolo 5, comma 1 (computo del periodo massimo di godimento della CIGO). — La disposizione è diretta a considerare, ai fini del computo del periodo massimo di godimento del trattamento CIGO, una settimana non completa, ove i lavoratori interessati al trattamento risultino inferiori al 10 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'unità produttiva.

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

A) Industria:

Onere per trattamenti previsto per il 1994	lire 1.472 mld
Onere per contribuzione figurativa previsto per il 1994	lire 535 mld

B) Edilizia:

Onere per trattamenti previsto per il 1994	lire 535 mld
Onere per contribuzione figurativa previsto per il 1994	lire 174 mld

C) Ipotesi di maggiore accesso rispetto all'attuale onere:

Industria	+ 2,5 per cento
Edilizia	+ 10 per cento

Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.

1994	1995	1996
	(in miliardi di lire)	
121	125	128

Articolo 5, comma 2 (allungamento dei tempi di fruizione della CIGO per le imprese da 16 a 50 dipendenti). — La disposizione è diretta ad estendere il beneficio dell'allungamento del periodo di fruizione CIGO (+ 2 mesi medi annui *pro-capite* di trattamento) disposto, per le

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

aziende fino a 15 dipendenti, dal decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, alle aziende fino a 50 dipendenti.

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Ulteriori beneficiari (tenuto anche conto che trattasi di soggetti destinatari anche dell'intervento CIGS)	n. 15.000
Costo mensile trattamento con « tetto » (trattamenti successivi al 6° mese)	lire 1.175.000
Copertura figurativa mensile	lire 720.000
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.	

1994	1995
(in miliardi di lire)	
57	59

Articolo 5, comma 3 (estensione del trattamento di mobilità alle aziende commerciali di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993). — La disposizione è diretta ad estendere il trattamento di mobilità alle aziende commerciali (con più di 50 e meno di 200 dipendenti), di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; aziende alle quali con il predetto decreto era stato esteso il trattamento CIGS.

Il conseguente onere, tenuto conto che lo stesso è riferibile essenzialmente ai destinatari del trattamento CIGS (contingentato dallo spazio finanziario di lire 15 miliardi annui per il triennio 1993-1995), è quindi quantificabile nella misura massima di lire 15 miliardi annui per 2 anni per ogni generazione entrata in CIGS nel triennio 1993-1995;

1994	1995	1996	1997
(in miliardi di lire)			
15	30	30	15

Articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 (proroga mobilità lunga). — La disposizione è diretta a prorogare anche per l'anno 1994 l'accesso alla mobilità lunga, estendendo il beneficio ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.

Il conseguente onere, decorrente dall'anno 1997 (in quanto successivo al trattamento « ordinario » di mobilità iniziato nell'anno 1994), è quantificabile sulla base dei sottoindicati parametri e risulta dalla seguente tabella:

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Soggetti interessati	n. 17.000
di cui:	
a) con il requisito di 28 anni di anzianità contributiva	n. 11.300
b) con il requisito di 55 anni se uomini e 50 anni se donne	n. 5.700
Beneficio medio aggiuntivo di mobilità (oltre a quello « ordinario » già spettante)	1,5 anni
Anni di anticipo del pensionamento di vecchiaia rispetto alla normativa vigente (soggetti <i>sub-b</i>)	5 anni
Trattamento mensile mobilità oltre il 1° anno di corresponsione	lire 1.000.000
Copertura figurativa mensile	lire 720.000
Trattamento pensionistico medio annuo (retribu- zione pensionabile lire 30 milioni, con anzia- nità contributiva complessiva 30 anni)	lire 18.000.000

Accesso: dal 1° luglio 1994.

Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.

1997	1998	Periodo: 1999-2003
(in miliardi di lire)		
186	377	565

Articolo 5, comma 8 (prolungamento periodo CIGS per crisi aziendale). — La disposizione è diretta a prolungare da 12 a 24 mesi il periodo di CIGS per crisi aziendale in favore delle imprese interessate dagli accordi di programma di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

Sostanzialmente la disposizione comporta il prolungamento del periodo indennizzabile a titolo di trattamento CIGS o a titolo di mobilità.

Il conseguente maggiore onere riguarderebbe, quindi, gli anni 1994 e 1995. Lo stesso è stato quantificato sulla base dei sottoindicati parametri e risulta dalla seguente tabella:

Oneri per trattamenti CIGS per l'anno 1994	lire 1.775 mld
Oneri per copertura figurativa per l'anno 1994	lire 825 mld
Ipotesi di maggiore accesso al beneficio	+2 per cento

Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1994	1995
(in miliardi di lire)	
52	54

Articolo 5, comma 12 (proroga CIGS imprese con più di 500 dipendenti). — La norma è diretta a precisare che la proroga del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese con più di 500 dipendenti per i quali la collocazione in mobilità è stata sospesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, può essere concessa anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1 della legge n. 223 del 1991.

Gli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla concessione del presente trattamento di integrazione salariale sono parzialmente compensati dalla mancata corresponsione del trattamento di mobilità.

Gli effetti di onerosità residuali sono riferibili al mancato pagamento da parte delle imprese del contributo pari a 6 mensilità di indennità di mobilità, stabilito ai fini dell'accesso all'istituto.

La valutazione degli oneri risulta dalla seguente tabella ed è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

Soggetti interessati	n. 2.000
Importo mensile indennità mobilità	lire 1.250.000
Contributo a carico imprese	6 mensilità del trattamento di mobilità
Modalità di pagamento	30 rate mensili

1994	1995	1996
(in miliardi di lire)		
3	6	6

Articolo 5, comma 14 (concessione di ulteriori sei mesi di trattamento di mobilità). — La disposizione è diretta a concedere il beneficio di sei mesi di trattamento di mobilità in favore dei soggetti dipendenti (GEPI, INSAR e INDESIT) già beneficiari del prolungamento del periodo CIGS con pari riduzione di quello di mobilità.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Ipotesi soggetti interessati	n. 3.000
Periodo interessato: dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995;	
Importo mensile trattamento al netto trattenuta contributiva	lire 1.175.000
Copertura figurativa netta mensile	lire 720.000
Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.	

1994	1995
(in miliardi di lire)	
23	11

Articolo 5, comma 15 (lavoratori GEPI Palermo). — La norma è diretta ad interpretare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 404 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1993, nel senso che il diritto all'accesso alla mobilità lunga previsto per i lavoratori GEPI dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991 (che prescinde da ogni requisito contributivo e prevede un trattamento di mobilità fino ad un massimo di 10 anni), si applica anche ai lavoratori assunti tra dicembre 1991 e gennaio 1992. L'interpretazione non comporta oneri aggiuntivi, in quanto, in sede del richiamato decreto-legge, la quantificazione fu effettuata su tali presupposti (confrontare A.C. 1487).

Articolo 5, comma 16 (lavoratori GEPI Palermo). — La norma è diretta a prorogare di 6 mesi il trattamento di integrazione salariale a n. 800 soggetti assunti dalla GEPI a Palermo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 1991.

Il conseguente onere, quantificato sulla base dei sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:

Soggetti interessati	n. 800
Onere mensile per trattamenti CIGS per l'anno 1994	lire 1.175.000
Onere mensile per la copertura figurativa per l'anno 1994	lire 720.000
Periodo benefico	mesi 6

1994
9 miliardi

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 5, comma 17 (disoccupati lungo decorso). — La norma è diretta ad estendere per ulteriori 4 mesi il trattamento di mobilità per i disoccupati di lungo decorso regolati dall'articolo 22, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.

Il relativo onere per l'anno 1994, è quantificato sulla base dei seguenti parametri:

Soggetti già prorogati da febbraio 1993 a febbraio 1994	n. 23.000
Soggetti nuovi da prorogare	n. 12.000
Onere <i>procapite</i> mensile (ivi compresi contributi figurativi)	lire 950.000
Periodo beneficio	4 mesi

Calcolo:

$35.000 \times 4 \text{ (mesi)} \times 950.000 = \text{lire } 133 \text{ miliardi (in cifra tonda).}$

Articolo 5, comma 18 (trattamenti mobilità nel Mezzogiorno). — La norma è diretta a prorogare di 4 mesi i trattamenti di mobilità scadenti entro il 30 giugno 1994 nei territori del Mezzogiorno.

Il conseguente onere per l'anno 1994, è quantificato sulla base dei seguenti parametri:

Importo mensile prestazione	lire 1.000.000
Contribuzione figurativa	lire 720.000
Periodo beneficio	4 mesi
Soggetti interessati	n. 6.000

Calcolo:

$(1.720.000 \times 4 \times 6.000) = \text{lire } 41 \text{ miliardi.}$

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 5, comma 19 (proroga CIGS di quattro mesi in favore dei lavoratori della Termocentrale ENEL di Fiumesanto).

Gli oneri sono i seguenti:

Soggetti interessati	450
Onere mensile per trattamenti CIGS per l'anno 1994 ...	lire 1.175.000
Onere mensile per la copertura figurativa per l'anno 1994	lire 720.000
Periodo beneficio	mesi 4

Onere complessivo = lire 3,5 miliardi.

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi sulla finanza pubblica. Ciò in quanto a carico della complessiva autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, pari a lire 30 miliardi per il triennio 1993-1995, sono stati sostenuti costi sulla base di quanto comunicato dall'INPS solo per 6,5 miliardi.

Pertanto l'onere per la proroga per il trattamento CIGS valutato in lire 3,5 miliardi trova idonea copertura nelle residue disponibilità in argomento.

Articolo 6 (misure sperimentali in materia di occupazione). — La disposizione è diretta a riconoscere alle imprese il beneficio dello sgravio totale o parziale dei contributi dovuti agli enti previdenziali, per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.

Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito dello sgravio totale o parziale dei contributi dovuti agli enti previdenziali, per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali. Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 gennaio 1993, n. 537.

Articolo 7 (misure sperimentali in materia di flessibilità della durata del lavoro). — La disposizione prevede misure di sgravio contributivo al fine di favorire forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro.

I benefici sono concessi nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ART. 8 - PREPENSIONAMENTI SETTORE SIDERURGICO**PARAMETRI PER IL CALCOLO DEI RELATIVI ONERI**

- Età media dei soggetti	50			
- Numero complessivo lavoratori interessati (adesione: 1/3 lug94, 1/3 lug95, 1/3 lug96)	15500 di cui:	a)	35%	5425
		b)	35%	5425
		c)	30%	4650
- Data ingresso	01-lug			
- Retribuzione imponibile	37000000			
- Aliquota contributiva	26,97%			
- Retribuzione pensionabile	35000000			
- Anzianità contributiva media (al netto abbuono)		a)	20	
		b)	26	
		c)	31	
- Numero medio anni anticipazione		a)	15	
		b)	9	
		c)	4	
- Numero medio anni abbuono anzian. contributiva		a)	10	
		b)	9	
		c)	4	
- Importo annuo iniziale della pensione		a)	21000000	
		b) e c)	24500000	
- Incremento annuo retribuzioni	1994	1995	dal 1996	
	3,50%	3,00%		2,50%
- Indennità mobilità non corrisposta	1° anno	16900000		
	dal 2° anno	14400000		
- Periodo medio beneficio mobilità non usufruita			4 anni	



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
AI CENSI																			
- Compensazioni anticipate previdenti	60	107	330	264	363	349	313	276	205	265	234	161	160	160	163	140	68	28	
- Mercato lavoro contributivo	26	60	126	167	183	140	126	120	133	126	83	48	12	0	0	0	0	0	
Totale censi	86	208	457	432	546	489	440	427	438	490	327	229	172	160	163	140	68	28	
DE IMPOSTE CENSI PER LA CATEGORIA GAS (art.37, Legge n.66/1984)																			
- Mercato lavoro contributivo	44	128	190	230	198	112	37												
- Contribuzione previdenza previdenti	26	60	126	167	143	88	20												
- Mercato lavoro lavoro, mobilità o altro lavoro (diminuita)	-6	-14	-22	-19	-6														
TOTALE DE	65	169	312	378	325	200	67												
Totale censi (A+B)	21	76	148	163	224	289	261	427	438	490	327	229	172	160	163	140	68	28	



ARTICOLO 9 - FISCALIZZAZIONE E PREPENSIONAMENTI ALITALIA**ELEMENTI DI CALCOLO**

- Numero complessivo lavoratori interessati (adesione: 2/3 il 1 lug 94, 1/3 il 1 lug 95)	800 di cui:	a)	70%	560
		b)	30%	240
- Data ingresso	01-lug			
- Retribuzione imponibile	50000000			
- Aliquota contributiva	26,97%			
- Retribuzione pensionabile	45000000			
- Anzianità contributiva media (al netto abbuono)		a)	31	
		b)	25	
- Numero medio anni anticipazione (soggetti "b" età media 56 uomini e 51 donne)		a)	4	
		b)	9	
- Numero medio anni abbuono anzian. contributiva	4			
- Importo annuo iniziale della pensione	31500000	a)	31500000	
		b)	26100000	
- Incremento annuo retribuzioni	1994	1995	dal 1996	
	3,50%	3,00%	2,50%	

FISCALIZZAZIONE

- Soggetti interessati:	n.	21.000 di cui:		
		impiegati a terra	n.	12.500
		personale di volo	n.	8.500
- Retribuzione annua media		Impiegati a terra	Lit.	50000000
		personale di volo	Lit.	95000000
- Maggiore fiscalizzazione (5,46%-2,82%)				2,84%

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	QUANTIFICAZIONE ONERI (in miliardi di lire)											
	1984	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A) PREFINANZIAMENTI												
- Corresponsione anticipata persone	8	21	25	26	23	11	7	8	8	7	1	0
- Mancato introito contributivo	4	9	11	12	10	2	0	0				
TOTALE A)	12	30	37	38	33	13	7	8	8	7	1	0
B) FISCALIZZAZIONE (in miliardi di lire)												
TOTALE B)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	49	50
C) TOTALE (A + B)	49	69	77	79	75	56	51	53	54	54	50	50



ART. 10 PREPENSIONAMENTI SETTORI DIVERSI

ELEMENTI DI CALCOLO

- Lavoratori interessati (adesione soggetti a) e b) da lug.94 soggetti c): 50% da lug.95, 50% da lug.96)	n.	8500 di cui:	a)	n.	6180
			b)	n.	1520
			c)	n.	800
- Retribuzione imponibile	lire	36000000			
- Aliquota contributiva		26,97%			
- Retribuzione pensionabile	lire	32400000			
- Anzianità contributiva media (al netto abbuono)			a), c)	31,5 anni	
			b)	25 anni	
- Numero medio anni anticipazione pensione: soggetti a), c)				3,5 anni	
soggetti b) (età media 56,5 se uomini e 51,5 se donne)				8,5 anni	
- per sogg. b) gli ultimi 5 anni risultano in parte già computati come oneri pensionistici (vedi art.5, commi 4, 5, 6 e 7)					
- Numero medio anni abbuono anzian. contributiva			tutti	3,5 anni	
- Importo annuo iniziale della pensione			a) e c)	lire 22680000	
			b)	lire 18468000	
- Incremento annuo retribuzioni	1994	1995	dal 1996		
	3,50%	3,00%		2,50%	
- Indennità mobilità non corrisposta		1° anno	16900000 lire		
		2° anno	14400000 lire		
- Onere a carico impresa (al netto importi per mancata corresponsione trattamento mobilità e per minori oneri figurativi)				50%	
- Periodo medio mobilità non usufruita					
a), b)	3,5 anni	in quanto beneficiari mobilità lunga (D.L. 40/94)			
c)	2 anni	in quanto beneficiari mobilità ordinaria			



XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	QUANTIFICAZIONE ONERI (in miliardi di lire)									
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 TOTALE	
A) ONERI										
- Corresponsione anticipata pensioni	84	179	194	204	52	43	33	34	35	856
- Mercato introito contributivo	37	79	85	89	9	4				304
TOTALE A)	121	258	279	293	60	47	33	34	35	1160
B) MINORI ONERI PER LA GESTIONE GUAS (art.37, Legge n.28/1989)										
- Mancata corresponsione indennità mobilità	65	124	121	120	3					432
- Onere pensionistico già computato nel DL n.40/1984					31	31	32	33	34	161
- Contribuzione figurative periodo mobilità	37	79	85	87	2					291
- Mercato introito indenn. mobilità a carico imprese (3 mens.)	-7	-14	-15	-1	-1					-38
TOTALE B)	96	189	191	206	35	31	32	33	34	846
Totale oneri (A-B)	26	69	88	87	25	16	1	1	1	314
- Oneri a carico imprese	13	35	44	44	13	8	0,50	0,50	0,50	157
Totale oneri netti	13	35	44	44	13	8	0,500	0,500	0,500	157



Articolo 11 (misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica). — La disposizione è diretta ad incrementare per non meno di lire 50 miliardi annui le risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata. Ciò al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttiva e attività di ricerca, anche in funzione di promuovere più elevati livelli occupazionali.

Il conseguente onere è posto a carico del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo 12, comma 1 e articolo 1, comma 2 (oneri derivanti dal funzionamento del comitato istruttorio concessioni CIGS).

Articolo 12, comma 1:

L'onere per il funzionamento del comitato tecnico transitato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale è valutato in lire 80 milioni annui, nell'ipotesi che lo stesso si riunisca con la medesima cadenza con cui si è riunito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 1, comma 2:

L'onere derivante dall'istituzione di un posto di dirigente generale per presiedere il comitato tecnico istruttorio in materia di concessioni CIGS, ove si ipotizzi un inquadramento alla V classe di stipendio, è valutato in lire 105 milioni annui.

Articolo 12, comma 3 (mantenimento in servizio del personale precario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). — L'onere per il mantenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, del personale precario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è quantificato sulla base dei sottoindicati parametri e risulta dalla seguente tabella:

Unità interessate:

livello IV	n. 1.000
livello VI	n. 1.000

Retribuzione lorda mensile ivi compreso rateo 13*:

livello IV	lire 2.635.000
livello VI	lire 2.940.000

Corresponsione anno 1994:

n. 402 unità livello IV	11 mesi
n. 408 unità livello VI	11 mesi
n. 598 unità livello IV	8 mesi
n. 592 unità livello VI	8 mesi

Corresponsione anni 1995 e 1996 (per tutti) anno intero

Incremento annuo retribuzioni:

1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.

1994	1995	1996
	(in miliardi di lire)	
55	69	71

Articolo 12, comma 8 (assegni al nucleo familiare). — Valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla maggiorazione degli assegni familiari con esclusione del primo figlio a favore delle famiglie monoreddito.

Parametri:

Incremento proposto	lire 20.000 mensili
Soggetti interessati	n. 1.667.000
Di cui INPS 93 per cento	n. 1.550.310
Famiglie monoreddito (Banca d'Italia: bilanci delle famiglie italiane 1989)	35 per cento

Onere su base annua:

$(n. 1.667.000 \times \text{lire } 240.000) \times 35 \text{ per cento} = \text{lire } 140 \text{ miliardi.}$

Tenuto conto che per l'anno 1994 l'incremento opera con effetto dal mese di luglio, l'andamento dell'onere è così modulato:

1994	1995	1996
	(in miliardi di lire)	
70	140	140

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO COMPLESSIVO ONERI
in milioni di lire

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Art. 1, comma 4																													
Art. 1, comma 5	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 1, comma 6	216	219	221	223	225	227	229	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	
Art. 1, comma 7	24	26	28	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
Art. 2, comma 6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Art. 2, comma 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Art. 2, comma 2	529																												
Art. 2, comma 3	67	176	191	194																									
Art. 2, comma 4	11	22	22	21	20	19	18	17	9																				
Art. 4, comma 1	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 1	121	125	128																										
Art. 5, comma 2	57	59																											
Art. 5, comma 3	18	20	20	18																									
Art. 5, comma 4	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 5	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 6	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 7	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 8	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 9	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 10	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 11	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 12	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 13	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 14	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 15	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 16	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 17	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 18	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 19	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 20	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 21	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 22	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 23	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 24	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 25	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 26	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 27	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 28	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 29	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 30	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 31	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 32	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 33	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 34	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 35	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 36	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 37	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 38	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 39	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
Art. 5, comma 40	52	54	56	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81			

CAPO II.

(Norme in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro).

Articolo 14.

L'articolo 14 consente alle amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti specificatamente individuati la promozione, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle disponibilità dei propri bilanci, di progetti socialmente utili utilizzando personale in stato di disoccupazione da lungo periodo, personale in cassa integrazione e titolari del trattamento di mobilità.

Al finanziamento dei progetti si provvede, quindi, con le risorse degli stessi soggetti proponenti ovvero con le disponibilità del fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

In funzione di tali disponibilità sono periodicamente definiti, in via amministrativa, gli apporti provenienti dal fondo dianzi richiamato (comma 9).

L'attività espletata, che non dà luogo alla instaurazione di un rapporto di lavoro, viene compensata, relativamente ai soggetti fruitori dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità, da un importo aggiuntivo a tali ultimi trattamenti che non può essere inferiore al 10 per cento dei trattamenti medesimi.

Per i soggetti disoccupati, invece, l'indennità spettante per l'attività svolta è pari a lire 7.500 ad ora.

Allo scopo di determinare la valutazione in termini di onerosità del costo del lavoro rapportato alla utilizzazione dei disoccupati o dei lavoratori di cui dianzi si è detto, si individua il seguente calcolo espositivo dell'onere medio *pro capite*.

Elementi del calcolo.

a) disoccupati:

indennità oraria: lire 7.500;

mesi di utilizzo: 12;

ore compensabili: 80 ore al mese.

Onere pro capite.

$7.500 \times 12 \times 80 = 7.200.000.$

b) cassaintegrati o titolari di trattamento di mobilità:

valore unitario medio mensile dei trattamenti: lire 950.000;

incremento medio *pro capite* a titolo di compenso per l'attività svolta: lire 850.000 mensili;

durata media di fruizione pro capite: 18 mesi.

Onere medio pro capite.

$$850.000 \times 18 = 15.300.000.$$

Onere annuale medio per ogni 1.000 unità di cui a progetti relativi a disoccupati:

$$1.000 \times 7.200.000 = 7.200.000.000.$$

Onere medio (18 mesi) per ogni 1.000 unità di fruitori di cassa integrazione o di mobilità:

$$1.000 \times 15.300.000 = 15.300.000.000.$$

Articolo 14, comma 8. — La norma prevede che ai membri del nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417. I conseguenti effetti di onerosità sono di assoluta trascurabile entità.

Articolo 15.

Sotto il profilo degli oneri i progetti che trovano applicazione negli ambiti di crisi occupazionale specificatamente individuati o individuabili (articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993) comportano costi per l'utilizzazione degli addetti pari a lire 7.500 orarie per le giornate lavorate.

Dando per assunto che la partecipazione dei giovani implichi un impegno di 80 ore mensili per 12 mesi, il costo complessivo è determinato secondo il seguente calcolo:

$$7.500 \times 80 \times 12 = 7.200.000 \text{ onere complessivo } \textit{pro capite}.$$

Di tale importo sono a carico del soggetto presso cui è espletata l'attività lavorativa gli oneri pari al 50 per cento delle ore con esclusione di quelle dedicate ad attività formativa.

Supponendo un rapporto di 1 a 2 tra i periodi di formazione e quelli di prestazione lavorativa, l'onere *pro capite* a carico della finanza pubblica viene così calcolato:

$$(7.200.000 \times 1/3) + \frac{(7.200.000 \times 2/3)}{2} = 4.800.000.$$

L'onere annuale medio per 1.000 unità risulta pari a lire 5 miliardi in cifra tonda.

Articolo 16.

La disposizione risulta, sul piano finanziario, neutrale rispetto agli attuali andamenti dei contratti di formazione e lavoro.

Ciò in quanto la più razionale (perché caratterizzata da tipologie di intervento specificamente individuate) e restrittiva possibilità di ricorso all'istituto del contratto di formazione e lavoro (conversione dei precedenti rapporti nella misura del 60 per cento con riduzione dei periodi di fruizione unitamente alla definizione di un periodo inferiore di concessione del beneficio per i contratti di formazione minima) compensa largamente l'estensione dell'accesso alle associazioni professionali, a gruppi di impresa, eccetera.

Articolo 17.

DISPONIBILITÀ DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE N. 148 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 236 DEL 1993

(Competenza 1994)

Gettito esercizio 1994 delle disponibilità derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 (A)	Lire	782.659.000.000
a dedurre:		
due terzi di (A) destinati al cofinanziamento di programmi F.S.E. (articolo 9, comma 7, decreto-legge n. 148 del 1993) .	Lire	521.772.666.667
Somma disponibile per il finanziamento di altre attività formative (B)	Lire	260.886.333.333
a dedurre:		
somma annua destinata al finanziamento della legge n. 40 del 1987	Lire	9.500.000.000
Residuo disponibile per il finanziamento di altre attività formative (C).....	Lire	251.386.333.333

Tali disponibilità (C) sono finalizzate al finanziamento delle attività formative di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 e dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993 con carattere di discrezionalità. Nell'ambito di dette risorse potranno reperirsi i fondi necessari per la copertura degli oneri relativi ai lavori socialmente utili.

CAPO III.

(Norme in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi).

Articolo 18, comma 1 — Fiscalizzazione degli oneri sociali.

	MONTI RETRIBUTIVI				ONERI		
	1994-3,9%	1995-3,3%	1996-% riduzione	1994	1995	1996	
Imprese industriali ed artigiane manifatturiere, armatoriali, trasporti e impiantistica edile:							
Centro-nord	96.300	100.056	103.358	1,44%	1.387	1.441	1.488
Sud	21.000	21.819	22.539	1,40%	294	305	316
Alberghi, pubblici servizi, enti assistenza e commercio con + 15 dipendenti	21.400	22.235	22.968	1%	214	222	230
Commercio da 8 a 15 dipendenti	7.000	7.273	7.513	1%	70	73	75
Artigianato servizi ...	1.100	1.143	1.181	1%	11	11	12
Edilizia	18.500	19.222	19.856	0,40%	74	77	79
					2.050	2.130	2.200

Articolo 18, comma 2 — Fiscalizzazione oneri sociali nella provincia di Gorizia.

La disposizione è diretta a definire il contenzioso sorto tra l'INPS e le aziende della provincia di Gorizia in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

Il conseguente onere per la finanza pubblica, sulla base delle risultanze amministrative degli enti interessati, è valutato in lire 13 miliardi.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 19 — (Sgravi contributivi nel Mezzogiorno).

La norma è diretta a prorogare il beneficio dello sgravio contributivo nel Mezzogiorno, per il periodo dicembre 1993-giugno 1994.

La relativa spesa è così quantificabile:

A) Proroga sgravio per il personale già assunto:

Tipo di sgravio	Monte retributivo 1994 (In miliardi di lire)	Periodo di riferimento dicembre 1993 + tredicesima	Periodo di riferimento gennaio 1994 giugno 1994	Aliquota (Per cento)	Costo (In miliardi di lire)	Onere da finanziare (In miliardi di lire)
Sgravio generale	29.970	4.611	13.832	17	853	784
				16	2.421	2.213
					(b) 3.274	2.997
Sgravio totale	7.720	4.751	(a) 32,10	(c) 1.525		759
Totale					4.799	3.756

a) Media aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro.

b) Ricomprende il costo per lire 277 miliardi (450 miliardi su base annua) derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, il cui onere risulta già coperto con precedente autorizzazione di spesa.

c) Onere già coperto per complessive lire 766 miliardi (lire 1.244 miliardi su base annua) con le quote annuali delle precedenti autorizzazioni novennali di spesa con riferimento ai nuovi assunti dei corrispondenti periodi temporali.

B) Proroga sgravio totale nuovi assunti nell'anno 1994.

Retribuzione media annua (In migliaia di lire)	Nuovi assunti (Numero unità annue)	Retribuzione annua totale dicembre 1993 novembre 1994 (In miliardi di lire)	Retribuzione dicembre 1993 giugno 1994 (In miliardi di lire)	Aliquota (Per cento)	Onere sgravi totale (In miliardi di lire)
25.000	15.000	375	231	32,1	74

Onere totale (A+B): lire 3.756 miliardi+74 miliardi= lire 3.830 miliardi.

Per il restante periodo dell'anno (luglio-novembre 1994), cui si provvede in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 21 del 1994, tenuto conto della complessiva autorizzazione di spesa pari a lire 6.000 miliardi, residuano:

A) Personale già assunto:	
sgravio generale	lire 1.648 miliardi
sgravio totale	lire 476 miliardi
B) Personale nuovo assunto	lire 46 miliardi
	<hr/>
Totale	lire 2 170.miliardi

Il complessivo onere, tenuto conto dello slittamento temporale derivante dalla rendicontazione INPS, è posto a carico dello specifico accantonamento iscritto per l'anno 1996 nella Tabella B della legge finanziaria 1994.

Agli oneri degli anni relativi ai periodi di paga 1995 e 1996 (che contabilmente, in termini di competenza, si riflettono rispettivamente sugli anni 1997 e 1998) si provvede con l'autorizzazione di spesa pari, rispettivamente, a lire 5.000 miliardi e a lire 4.000 miliardi. A quelli relativi ai periodi di paga decorrenti dal 1997 (contabilmente 1999) si provvede mediante quantificazione in Tabella C della legge finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

ART. I.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1993, n. 462, 17 gennaio 1994, n. 32, e 17 marzo 1994, n. 178, recanti disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro; 18 gennaio 1994, n. 39, e 17 marzo 1994, n. 183, recanti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi; 18 gennaio 1994, n. 40, e 18 marzo 1994, n. 185, recanti ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità, trattamenti di disoccupazione, contratti di solidarietà e gestione delle eccedenze occupazionali, nonché in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani, contratti di formazione e lavoro e di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I.

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, MOBILITÀ, TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E GESTIONE DELLE ECCEDENZE OCCUPAZIONALI.

ARTICOLO 1.

(Norme in materia di cassa integrazione guadagni).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

2. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.

3. Il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta del trattamento. A tal fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alla commissione regionale per l'impiego perché questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. ».

5. Con effetto dal 1° gennaio 1994, l'importo massimo di integrazione salariale ai sensi dell'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, è elevato a lire 1.500.000 lorde mensili quando la retribuzione di riferimento per il calcolo della integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. All'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, le parole: « dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. ».

6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se costituite in forma cooperativa, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.

ARTICOLO 2.

(Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori).

1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:

« 4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. La predetta esclusione non opera nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori in mobilità venga effettuata nell'ambito di programmi concordati, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi. ».

2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del citato comma. ».

3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono

nonché di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ».

4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. ».

5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità. ».

6. Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è reinscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

ARTICOLO 3.

(Trattamenti di disoccupazione).

1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno venti-

quattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991.

4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di là dei limiti territoriali ivi previsti.

ARTICOLO 4.

(Norme in materia di contratti di solidarietà).

1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è abrogato ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. ».

2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è sostituito dal seguente:

« 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori. ».

ARTICOLO 5.

(Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali).

1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: « a quindici dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « a cinquanta dipendenti ».

3. La disciplina in materia di indennità di mobilità è estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, già prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresì ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonché da imprese che si trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilità in conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilità avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei confronti dei lavoratori occupati in unità produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilità successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che:

a) le predette unità produttive appartengano ad impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive presenti nelle predette aree territoriali.

7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richie-

sta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.

8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale può essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette unità produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è prolungata di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aumentata di un importo pari a quella della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo.

9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo è soppresso.

10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole: « Tale proroga non opera » sono sostituite dalle seguenti: « Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano ».

11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto.

12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonché per i dipendenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, per i quali il trattamento di mobilità cessa nel corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con pari riduzione della predetta indennità, quest'ultima è attribuita per un periodo di sei mesi.

15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1° gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito al 31 dicembre 1992.

16. Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno 1994, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 del predetto articolo 4.

17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza alla data del 30 giugno 1994, è prorogato di ulteriori quattro mesi, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il primo semestre 1994, il medesimo è prorogato di ulteriori quattro mesi.

19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato di quattro mesi, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993.

ARTICOLO 6.

(Misure sperimentali in materia di occupazione).

1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 è riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o parziale

degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1995. Il beneficio è riconosciuto, per un periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data della sua approvazione. Il beneficio può essere concesso anche ad imprese di nuova costituzione purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 2.

3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di personale.

4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini, modalità e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che è concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio è concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ARTICOLO 7.

(Misure sperimentali di flessibilità della durata del lavoro).

1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonché a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici:

a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonché una integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresì determinino la durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.

2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), può essere determinato in misura differenziata con riferimento a differenti fasce di orario.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici di cui al comma 1.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni inerenti il settore siderurgico).

1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite massimo di 15.500 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attività al 1° gennaio 1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di

ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni inerenti il trasporto aereo).

1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, sono autorizzati:

a) per la totalità dei dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;

b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri:

1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

2. Possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera *b*), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera *b*), è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.

ARTICOLO 10.

(Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale).

1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, è autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze;

b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un'anzianità contributiva di almeno 25 anni;

c) alla medesima data di cui alla lettera *b)* aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato è concesso un aumento dell'anzianità contributiva pari, nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età se donne o del sessantesimo anno

di età se uomini, ovvero al periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva e, nel caso di cui al comma 1, lettera c), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva.

3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda può congiuntamente riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale, purché quest'ultima costituisca un riflesso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa collegata di maggiore dimensione.

4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità, deve indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al comma 1 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.

5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, provvedono entro i trenta giorni successivi a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovrà comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.

7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui al comma 5, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'impresa ha facoltà di optare per il pagamento

del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente numerico di 8.500 unità previsti dal presente articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera c), si applica nel limite di ottocento unità e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera c), entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di età previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 dicembre 1996.

ARTICOLO 11.

(Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica).

1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare:

a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo svolgimento di attività di valorizzazione, trasferimento, controllo e gestione per l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle varie aree economico-produttive;

b) al riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese destinate ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi, utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, su proposta, oltre che dei soggetti previsti dallo stesso articolo 10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, nonché di consorzi e società consortili costituite con la partecipazione prevalente di uno o più dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

4. L'età per partecipare alle attività di formazione previste dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata a 32 anni.

5. Al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, cui sono posti a carico gli interventi del presente articolo.

ARTICOLO 12.

(Norme transitorie e finali).

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la competenza a determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente generale di cui all'articolo 1, comma 2, il predetto comitato continua ad operare nella composizione prevista nella previgente normativa.

2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo.

3. L'onere derivante dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativamente al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale interessato, è valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in lire 71 miliardi per l'anno 1996.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.

5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, in conto residui,

al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

6. Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: « con più di cento dipendenti ».

7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è fissato al 30 giugno 1994.

8. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo ».

ARTICOLO 13.

(Oneri).

1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente capo, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 19, 6, 7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375 miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

CAPO II.

NORME IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.

ARTICOLO 14.

(Lavori socialmente utili).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle che abbiano

personale eccedente rispetto ai programmi dei lavori socialmente utili, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale. Gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono utilizzare i soggetti indicati nel presente comma, a condizione che dispongano delle risorse necessarie a finanziare il venti per cento della spesa prevista. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalità di cui al presente articolo. Anche le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego e predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attività di cui al presente comma.

2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e le amministrazioni interessate, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. I progetti, che possono prevedere specifici periodi di formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo non può essere inferiore al dieci per cento del trattamento previdenziale in godimento. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità per il periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.

4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennità di lire 7.500.

5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1. I progetti corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno di norma essere prediposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.

6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego. La medesima commissione è tenuta a provvedere anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualità del progetto e, per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorità. La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissione, è tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.

7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti:

a) la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro;

b) i criteri per il finanziamento dei progetti;

c) gli « standards » minimi che il progetto deve presentare;

d) i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;

e) le priorità che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento di attività formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto;

f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative. Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo;

g) le modalità dell'erogazione del finanziamento e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attività di controllo;

h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.

10. La commissione regionale per l'impiego può fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.

11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.

12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione, anche derivanti da convenzioni già stipulate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad operare la disciplina vigente. La medesima disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al comma 7 e da quelle relative all'ingiustificato rifiuto all'assegnazione di cui al comma 3 continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui procedure di approvazione siano avviate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e 9, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione successivamente alla scadenza del predetto termine, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.

ARTICOLO 15.

(Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione).

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori di lavoro, ovvero ordini professionali. Essi sono svolti sulla base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali, firmatari dei predetti accordi.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a lire 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo della indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera *b*), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

7. L'assegnazione del giovane avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel decreto di cui all'articolo 14, comma 9.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ARTICOLO 16.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7.

2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato a un livello inferiore a quello di destinazione.

4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera *a*) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera *b*) del medesimo comma.

5. I contratti di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera *b*) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a 20 ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuitività di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

6. Per i contratti di cui alla lettera *a*) del comma 2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera *b*) del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività formativa deve presentare relativamente a ciascun livello di inquadramento. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto accertamento si considera avvenuto.

8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. ». Al medesimo articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole: « ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego ».

9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera *a*), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera *b*) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.

11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

12. I lavoratori assunti successivamente alla data del 19 gennaio 1994, con contratto di formazione e lavoro sono inclusi nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ad eccezione di quelli concernenti l'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio. Fino al 31 gennaio 1995 detta inclusione opera nei confronti del 50 per cento del numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 31 dicembre 1994, sulla base di progetti che alla data del 30 settembre 1994 risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 726 del 1984, si applica fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre il 30 settembre 1994.

15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

ARTICOLO 17.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 19 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.

845. Tali somme sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire un miliardo per l'anno 1994 ed a lire 80 miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispettivamente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, in quello successivo.

CAPO III.

NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI.

ARTICOLO 18.

(Fiscalizzazione oneri sociali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalità previsti dal predetto decreto.

2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera regolarmente assolto con i versamenti dalle predette imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO 19.

(Sgravi contributivi).

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed attribuzione, in conformità agli indirizzi della Comunità

europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

ARTICOLO 20.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri.

MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica.

DINI, Ministro del tesoro.

GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione.

PODESTA, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Visto, il Guardasigilli: BIONDI.

